

## **GLI ATTI PRODROMICI AL PIGNORAMENTO: LA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO (CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA NOTIFICA DEL TITOLO ESECUTIVO DEL PRECETTO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI)**

L'espropriazione forzata è regolamentata dal codice di procedura civile agli articoli 483 e seguenti, ma il suo fondamento giuridico va individuato nel codice civile.

Difatti, l'articolo 2740 c.c. sancisce il principio della responsabilità patrimoniale. Il *"debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri"*.

L'art. 2910 c.c. stabilisce che *"il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore"*.

Seppur molto incidentalmente richiamo l'attenzione anche sulla norma di cui all'art. 2901 c.c. che prevede le azioni a tutela del creditore, qualora il debitore disponga del proprio patrimonio in pregiudizio delle ragioni creditorie. Si pensi alla revoca di una donazione o alla revoca dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale.

§ Quale addetti ai lavori siamo ben consapevoli che per promuovere una azione esecutiva è necessario che il creditore sia in possesso di un titolo esecutivo nel quale sia stato consacrato il proprio diritto che, ai sensi dell'art. 474 cpc, dovrà essere certo, liquido ed esigibile. Pensiamo ad una sentenza con la quale il Giudice condanna Tizio al pagamento di una somma di denaro a favore di Sempronio. La sentenza costituisce titolo esecutivo.

Come anzi detto, il diritto deve essere certo, liquido ed esigibile, ma tali presupposti impongono una breve analisi.

Certezza non significa inoppugnabilità. Si pensi al gravame proposto alla sentenza di primo grado. Per certezza si intende *precisa individuazione* di ciò che si deve ottenere tramite il processo esecutivo. Liquidità significa che il bene *deve essere determinato o determinabile* nel suo ammontare.

Esigibilità significa che il diritto che si intende conseguire attraverso la procedura esecutiva *non deve essere sottoposto né a condizione né a termine*.

I titoli esecutivi, come a Noi ben noto, si distinguono in due categorie: titoli esecutivi giudiziali e titoli esecutivi stragiudiziali. L'art. 474 cpc comma 2 al punto n. 1 individua *i titoli esecutivi giudiziali*. Le sentenze, *ad es. quelle di primo grado e quelle d'appello*, nonché i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Fra questi ultimi si pensi al processo verbale di conciliazione ex art. 199 cpc; all'ordinanza per il pagamento di somme ex art. 423 cpc; al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.

Ai punti n. 2 e n. 3 vengono individuati i titoli *esecutivi stragiudiziali*, che non provengono, come le sentenze, dall'autorità giudiziaria, *ma sono di formazione privata e contengono un atto di accertamento del diritto sostanziale*. Ossia: le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute, le cambiali ed gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Quale esempio di titolo esecutivo stragiudiziale si pensi al tentativo di conciliazione ex art. 185 Cpc, il cui ultimo comma stabilisce che *“Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo”*. Alla conciliazione nel rito del lavoro ex

art. 411 cpc. *“Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto”*.

Ed ancora, fra gli atti ricevuti da notaio, si pensi ad un contratto di mutuo con contestuale erogazione delle somme e rilascio di quietanza da parte mutuataria.

Con il D.Lgs. N. 149/2022, la c.d. Riforma Cartabia, è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 474 cpc che prevede: *“Il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l'assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti”*.

Tale aggiunta è stata determinata dalla intervenuta abrogazione della formula esecutiva. E', infatti, il caso di evidenziare che il previgente art. 475 cpc prevedeva che *“La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”*.

Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia è venuto meno il concetto di copia in forma esecutiva. Difatti, l'art. 475 Cpc nella sua nuova formulazione stabilisce che *“Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu*

*pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".*

Da tanto ne deriva che per i procedimenti instaurati a decorrere dall'1 marzo 2023 non sarà più necessaria l'apposizione della formula esecutiva sui titoli esecutivi ma gli stessi devono essere rilasciati *"in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti"*.

Dunque, il Difensore potrà munirsi del titolo esecutivo estraendo dalla consolle copia dei provvedimenti giudiziari esecutivi inseriti nel fascicolo informatico, attestandone autonomamente la conformità ai sensi del nuovo art 196 octies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L'attestazione di conformità sarà rilasciata dalla cancelleria soltanto per gli atti non presenti nel fascicolo informatico.

Da tanto non ne deriverà alcuna diminuzione di garanzie per il debitore, atteso che il giudice dell'esecuzione in ogni momento potrà verificare d'ufficio la carenza del titolo esecutivo ed in ogni caso il debitore potrà proporre opposizione all'esecuzione nelle forme di cui all'art. 615 cpc anche nella fase preliminare all'esecuzione forzata.

Ricordiamo che le copie esecutive dei titoli rilasciate *prima* dell'entrata in vigore della Riforma conserveranno comunque l'efficacia di titolo esecutivo anche successivamente alla sua entrata in vigore.

Con la modifica apportata all'art. 475 cpc, è stato conseguentemente modificato anche l'art. 478 cpc che, nella sua attuale formulazione, stabilisce: *"Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in*

*marginale al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo".*

Fra i casi previsti dalla legge per i quali l'efficacia del titolo esecutivo può essere subordinata a cauzione, si pensi al II comma dell'art. 642 cpc nella ipotesi di concessione di provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo.

Nella precedente formulazione era previsto che *"Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva o con atto separato che deve essere unito al titolo"*. È stato eliminato anche in tale norma, il riferimento alla formula esecutiva, per cui non sarà più necessaria apporla al titolo per farlo divenire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc.

§ Ribadendo che per promuovere un procedimento esecutivo è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo, occorre evidenziare che tale titolo, ovviamente, deve essere valido per tutta la durata del procedimento.

Si pensi ad una procedura esecutiva instaurata in forza di un decreto ingiuntivo ottenuto provvisoriamente esecutivo, avverso al quale il debitore propone opposizione e, fra le varie domande, formula anche quella preliminare diretta ad ottenere la sospensione della esecuzione provvisoria concessa. Ai sensi dell'art. 649 Cpc *"Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642"*.

Il Giudice può considerare quale grave motivo la probabile fondatezza dell'opposizione; la sussistenza del pericolo di danno derivante da una esecuzione del decreto; la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività ex art. 642 cpc.

Teniamo ben presente che *la sospensione della provvisoria esecuzione è prevista solo per l'esecutorietà del decreto concessa ex art. 642 cpc e non anche per quella concessa, in seno al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 648 cpc, che così prevede "Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642"*

La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell'opposizione determina inevitabilmente anche la sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, ed impedisce quindi, che il processo esecutivo instaurato contro il debitore ingiunto possa proseguire.

Ma, nel caso della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva, come può il debitore-parte esecutata portare a conoscenza del G.E. il provvedimento di sospensione? Come può tutelarsi? La Suprema Corte con la sentenza N. 709/06 ha sancito il principio secondo cui *"... la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal Giudice dell'opposizione, determina la sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione dell'esecuzione ordinata dal Giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, di cui all'art. 623 cod. proc. civ., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità e l'efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al Giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 cod. proc. civ. senza necessità di opposizione all'esecuzione da parte del debitore, il quale, peraltro, ha facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del*

*processo esecutivo con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui esso è stato adottato”.*

Ricordiamo il disposto di cui all'art. 486 cpc *“Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi”.*

Parte debitrice potrà contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo la sospensione del processo esecutivo proponendo l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.).

Se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si concluderà con una sentenza di rigetto, cesseranno gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, gli effetti della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta dal G.E., in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso.

Ricordiamo, inoltre, che il termine per riassumere il processo esecutivo, è disciplinato dall'art. 627 cpc *“Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione”.* In mancanza, il processo esecutivo si estingue ai sensi dell'art. 630 cpc.

§ Può verificarsi, ancora, che venga intrapresa una esecuzione forzata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo e che lo stesso, e conseguentemente la sua esecutorietà, venga successivamente caducato. Si pensi al caso in cui una esecuzione immobiliare venga iniziata in virtù di un decreto ingiuntivo emesso provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 cpc e, proposta opposizione, il Giudice della

cognizione accoglie la domanda dell'opponente ingiunto e revoca il decreto ingiuntivo o anche al caso in cui il Giudice d'appello riformi la sentenza di primo grado, sulla scorta della quale è stata promossa l'esecuzione.

Anche in tali casi la parte eseguita potrà proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc comma 2 che dispone *"...quando è iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e decreto. Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530,552,569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.*

Al cospetto di tanto sarà dichiarata dal Giudice investito dall'opposizione la illegittimità dell'esecuzione con effetto "ex tunc". Sull'argomento la Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza N. 832/20 ha così statuito *"Il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, le quali - entrambe - determinano l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa"*.

§ Ma, per promuovere una esecuzione forzata, preventivamente si dovrà procedere alla notificazione del titolo e del precetto.

L'art. 479 cpc, nella attuale formulazione introdotta dalla riforma Cartabia, prescrive che *"Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione*



*forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente".* Quindi, anche per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, è stata introdotta l'espressione "*copia attestata conforme all'originale*".

Pertanto, può procedersi alla notifica contestuale di titolo e precetto ovvero separatamente.

Il successivo art. 480 cpc, che al primo comma stabilisce che il precetto consiste nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, *al secondo comma statuisce che "Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente [479, 654 2], o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale"*.

Nello stesso comma viene richiamata la norma di cui al secondo comma dell'art. 654 cpc riformato "*Ai fini dell'esecuzione non occorre provvedere ad una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nell'atto di precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà.*" La fattispecie è quella di un atto di precetto redatto in forza ad un decreto ingiuntivo, avverso il quale è stata proposta una opposizione poi rigettata. In tal caso, ai fini dell'esecuzione non occorrerà una nuova notificazione del decreto esecutivo ma nell'atto di precetto dovrà farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà (non dovrà più essere

fatta menzione della apposizione della formula come nel precedente art. 654 cpc).

Per completezza, occorre ricordare che con la riforma Cartabia la notifica a mezzo pec è a tutti gli effetti il principale strumento di notificazione degli atti giudiziari, potendosi utilizzare la notificazione tramite Ufficiale Giudiziario solo in via residuale.

Il comma VII dell'art. 137 cpc prevede infatti che *“L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione”*

Per completezza ricordiamo che ai sensi dell'art. 481 cpc il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

§ Sempre relativamente alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, se il debitore deceda successivamente alla formazione del titolo esecutivo, quest'ultimo certamente continuerà a spiegare la sua efficacia nei confronti degli eredi. Ai sensi dell'art. 477 cpc *“Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto”*.

Ma è importante ricordare una fondamentale circostanza. Non può essere azionato il titolo esecutivo *nei confronti del semplice chiamato all'eredità*. E' necessario, difatti, che il chiamato alla eredità abbia formalmente accettato l'eredità e dunque soltanto in tal caso il titolo

esecutivo potrà avere efficacia nei confronti dell'erede. Diversamente, la notifica del titolo esecutivo effettuata nei confronti del solo chiamato alla eredità non spiegherebbe alcun effetto.

Dopo tale fondamentale premessa, occorre evidenziare che qualora la morte avvenga dopo la formazione del titolo, ma prima della sua notifica, il primo comma dell'art. 477 cpc, già ricordato, impone che *tra la notifica agli eredi del titolo e del precetto debba intercorrere un termine minimo di dieci giorni*. E' esclusa, quindi, la possibilità di una notifica contestuale di titolo e precetto e le motivazioni di tanto sono individuabili nella possibilità concessa agli eredi di venire a conoscenza del titolo e di garantire loro un tempo minimo per adempiere spontaneamente o apprestare eventuali difese.

Ci si è posti il problema della necessità di notificare nuovamente agli eredi il titolo esecutivo ed il precetto nel caso in cui al debitore, deceduto, tali atti siano stati già notificati. Invero la norma non impone alcun obbligo in tal senso, ammettendo quindi che si possa procedere a pignoramento direttamente in danno degli eredi. Di diverso avviso il Tribunale di Palermo che con la sentenza del 23.12.2017 ha statuito che *“L'obbligo per il creditore che intende esercitare l'azione esecutiva nei confronti del successore a titolo universale di provvedere, dapprima, alla notificazione (al successore) del titolo in forma esecutiva (e attendere dieci giorni per notificare poi l'atto di precetto), ha la finalità precipua di permettere all'erede di svolgere le opportune verifiche in ordine all'esistenza del titolo e alla sussistenza dell'inadempimento, garantendogli un tempo minimo per adempiere spontaneamente o apprestare eventuali difese”*. Così anche il Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 19.7.2011 *“La norma di cui all'art. 477 c.p.c. va interpretato nel senso che, quand'anche la notifica del titolo sia stata già eseguita nei confronti della parte defunta, il titolo stesso è inefficace nei confronti dell'erede sino a quando non venga notificato allo stesso; e nel senso che, per la intimazione del precetto*

*all'erede, occorre rispettare il termine dilatorio di dieci giorni dalla notifica del titolo stesso... ”.*

A modesto avviso della sottoscritta, per garantire agli eredi del debitore defunto ogni possibile difesa e nel contempo per evitare probabili e defatigatorie opposizioni, è opportuno, prima di procedere ad esecuzione, notificare nuovamente il titolo e successivamente l'atto di precetto. Oltretutto, è impensabile che i chiamati alla eredità riescano ad assolvere a tutti gli adempimenti derivanti da una successione entro il termine di validità dell'atto di precetto.

Abbiamo visto che il secondo comma dell'art. 477 prevede la possibilità che entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. La Suprema Corte con la sentenza N. 20680/09 ha precisato che tale norma ha carattere eccezionale e non si presta ad interpretazioni estensive. *“In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 c.p.c. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al di fuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto”.* Quindi, il pignoramento non può notificarsi agli eredi del defunto con le modalità di cui all'art. 477 cpc.

E se i chiamati alla eredità non esprimono alcuna volontà, il creditore quali strumenti ha a disposizione per vedere soddisfatte le proprie legittime ragioni?

Ricordiamo che l'art. 480 del codice civile stabilisce un termine di dieci anni dalla morte del soggetto, decorso il quale il diritto di accettare l'eredità da parte degli eredi si prescrive, dunque non può essere più esercitato. Il termine di 10 anni decorre dalla data di apertura della successione, che coincide con la data della morte del de cuius.

Ma se non vi è alcuna manifestazione di volontà da parte dei chiamati alla eredità, i quali non provvedono ad accettare ovvero a rinunciare, il creditore potrà procedere ai sensi dell'art. 481 c.c., facendo fissare dal giudice un termine entro il quale i chiamati all'eredità possono accettare. *“Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine [749 c.p.c.] entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.”*

La domanda, come previsto dall'art. 749 cpc, si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale competente per territorio, cioè quello del luogo dove si è aperta la successione. Quindi il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati, a cura del ricorrente, alla persona stessa.

E se i chiamati non accettano l'eredità? In tal caso, sarà necessario chiedere la nomina di un curatore dell'eredità. L'art 528 c.c. prevede che *“Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità.”*

Dunque, i requisiti necessari per la giacenza dell'eredità sono 1) la mancata accettazione dell'eredità da parte dei chiamati. Tale requisito è ribadito anche nell'art. 532 c.c. in cui è disposto che la cessazione della

curatela avviene quando l'eredità è accettata. In sostanza, la mancata accettazione non solo deve esistere inizialmente, ma durare affinché il curatore possa esercitare le proprie funzioni. 2) mancato possesso dei beni ereditari da parte del chiamato. A parere della dottrina il concetto di possesso deve estendersi al possesso materiale, dunque, alla detenzione dei beni ereditari.

Ai sensi dell'art. 529 c.c., per come chiarito anche dalla Suprema Corte, con la sentenza N. 39/15 *“Il curatore dell'eredità giacente, pur non essendo rappresentante del chiamato all'eredità, è legittimato attivamente e passivamente, ai sensi dell'art. 529 cod. civ., in tutte le cause che riguardano l'eredità medesima”*.

Ma tale argomento sarà approfondito nella giornata di domani.

Ringrazio per l'attenzione concessami ed auguro a tutti un buon proseguimento di lavoro.